

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "EAR tutti i rischi del montaggio" assicura, su base opzionale, diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica, di un'Impresa installatrice. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica in base alla tua libera scelta ed alle tue specifiche esigenze assicurative.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione I Danni alle cose: le coperture assicurative previste dalla presente Sezione garantiscono l'assicurato contro i danni materiali diretti provocati da eventi accidentali potenzialmente gravi (quali ad esempio un incendio o una tromba d'aria), o meno gravi come ad esempio (la rottura di una conduttura d'acqua o il cortocircuito di un impianto elettrico) che colpiscono le cose assicurate.
- ✓ Sezione II RCT: le coperture assicurative previste dalla presente Sezione tengono indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con i lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.
- ✓ L'indennizzo è dovuto fino a un importo massimo pari al capitale assicurato in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono esclusi:
 - le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
 - le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
 - i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - i danni conseguenti a dolo dell'assicurato, i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
 - i danni cagionati a soggetti che non risultano terzi.



Ci sono limiti di copertura?

! Sezione I – Danni alle cose:

- Sono sempre esclusi i danni causati dai seguenti eventi:
- dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - eventi nucleari e radioattività;

! Sezione II – RCT

- Sono sempre esclusi i danni causati dai seguenti eventi:
- diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose;
 - derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - derivanti da amianto.

Ad eccezione di alcune garanzie prestate a primo rischio assoluto (fino alla concorrenza del valore assicurato vedasi esempio 1), l'assicurazione è operante a valore intero.

Nella forma a valore intero la somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse (vedasi esempio 2) e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, resta a carico dell'assicurato una parte del danno proporzionale alla minor somma assicurata (vedasi esempio 3).

Esempio 1) Primo rischio assoluto

Somma assicurata: 20.000 euro
Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

Esempio 2) Valore intero

Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00

Importo del sinistro: € 80.000,00

Indennizzo: € 80.000,00

Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00

Importo sinistro: € 120.000,00

Indennizzo: € 100.000,00

Esempio 3) Valore intero

Valore del bene (es. fabbricato) = € 400.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00

Importo del sinistro = € 100.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = $200.000/400.000 = 50\%$ (è stata assicurata solo la metà del valore del bene)

Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale).

Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici, lasciando cioè una parte del danno subito a carico dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale per le cose assicurate esistenti presso gli indirizzi riportati in polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare la prima rata di Premio al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico mediante RID bancario, se prevista in polizza tale forma di pagamento.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il presente contratto ha durata temporale limitata (anche poliennale), senza alcuna possibilità di tacito rinnovo. Pertanto la copertura assicurativa cesserà senza obbligo di disdetta da parte del Contraente .

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo

Il recesso per sinistro deve essere comunicato con preavviso di 30 giorni.